

Decreto del Presidente / Dekret des Präsidenten**Nr. 4 del/vom 16.10.2025****Decreto di attuazione del “Regolamento
d'Istituto per il Reclutamento del
Personale docente AFAM”****Durchführungsdekret der „Regelung
des Instituts für die Aufnahme
der Dozenten AFAM“****Il Presidente****Der Präsident**

VISTA la legge n. 508 del 21 dicembre 1999, recante “Legge di riforma delle Istituzioni di Alta Formazione e specializzazione artistica e musicale” e successive modifiche ed integrazioni;

Nach Einsichtnahme in das Gesetz Nr. 508 vom 21. Dezember 1999, betreffend „Gesetz über die Reform der Hochschulen mit Spezialisierung im künstlerischen und musikalischen Bereich“ sowie dessen spätere Änderungen und Ergänzungen;

VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a norma della Legge 21 dicembre 1999 n°508”;

Nach Einsichtnahme in das D.P.R. Nr. 132 vom 28. Februar 2003, betreffend „Verordnung mit Kriterien zur statutarischen, regelungsbezogenen und organisatorischen Autonomie der künstlerischen und musikalischen Einrichtungen gemäß dem Gesetz Nr. 508 vom 21. Dezember 1999“;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Nach Einsichtnahme in das GvD vom 30. März 2001, Nr. 165, betreffend „Allgemeine Bestimmungen über die Arbeitsordnung in der öffentlichen Verwaltung“;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante “Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi”;

Nach Einsichtnahme in das D.P.R. vom 9. Mai 1994, Nr. 487, betreffend „Bestimmungen über den Zugang zu Beschäftigungen in der öffentlichen Verwaltung sowie über die Durchführung von Wettbewerben, Sammelwettbewerben und anderen Formen der Einstellung im öffentlichen Dienst“;

VISTO il D.P.R. n. 82/2023 e ss.mm. e ii., recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme

Nach Einsichtnahme in das D.P.R. Nr. 82/2023 und dessen spätere Änderungen und Ergänzungen, betreffend „Verordnung zur Änderung des Dekrets des Präsidenten der

sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il D.P.R. n. 83 del 24 aprile 2024, recante “Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”;

CONSIDERATO che, il succitato D.P.R. prevede che “le istituzioni disciplinano, con regolamento, le procedure di reclutamento del personale [...], mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami [...]”

VISTA la bozza di regolamento predisposta dalla commissione istituita dalla Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica, al fine di disciplinare ed uniformare le procedure di reclutamento del personale appartenente al comparto AFAM;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 10/02.10.2025, con la quale ha approvato nella seduta del 2 ottobre 2025 il “Regolamento d'Istituto per il Reclutamento del Personale docente AFAM”;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 52/2024-25 con la quale nella seduta del 3 ottobre 2025, è stato approvato il “Regolamento d'Istituto per il Reclutamento del Personale docente AFAM”;

Republik vom 9. Mai 1994, Nr. 487, betreffend Bestimmungen über den Zugang zu Beschäftigungen in der öffentlichen Verwaltung sowie über die Durchführung von Wettbewerben, Sammelwettbewerben und anderen Formen der Einstellung im öffentlichen Dienst“;

Nach Einsichtnahme in das D.P.R. Nr. 83 vom 24. April 2024, betreffend „Verordnung über die Verfahren und Modalitäten zur Planung und Rekrutierung des Lehrpersonals sowie des Verwaltungs- und technischen Personals im Bereich AFAM“;

Festgestellt, dass das genannte D.P.R. vorsieht, dass „die Institutionen die Verfahren zur Rekrutierung des Personals durch Verordnung regeln [...] mittels öffentlicher Auswahlverfahren auf der Grundlage von Titeln und Prüfungen [...]“;

Nach Einsichtnahme in den Entwurf der Verordnung, ausgearbeitet von der Kommission, die von der Konferenz der Direktoren der Musikhochschulen eingesetzt wurde, mit dem Ziel, die Verfahren zur Rekrutierung des Personals im Bereich AFAM zu regeln und zu vereinheitlichen;

Nach Einsichtnahme in den Beschluss des Akademischen Rates Nr. 10/02.10.2025, mit dem in der Sitzung vom 2 Oktober 2025 die „Regelung des Instituts für die Aufnahme der Dozenten AFAM“ genehmigt wurde;

Nach Einsichtnahme in den Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 52/2024-25, mit dem in der Sitzung vom 3. Oktober 2025 die „Regelung des Instituts für die Aufnahme der Dozenten AFAM“ genehmigt wurde;

d e c r e t a

v e r f ü g t

1. di dare attuazione al “Regolamento d'Istituto per il Reclutamento del Personale docente AFAM” , allegato al presente decreto, ci cui costituisce part integrante;

2. di pubblicare in data odierna sul sito web istituzionale dell'Istituzione AFAM Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano www.cons.bz.it nella sezione dell'amministrazione trasparente “Disposizioni generali”.

1. die „Regelung des Instituts für die Aufnahme der Dozenten AFAM“, welche diesem Dekret als wesentlicher Bestandteil in der Anlag A beigelegt ist, zur Anwendung zu bringen;

2. die Veröffentlichung dieses Dekrets mit heutigem Datum auf der institutionellen Website der Hochschule für Musik Konservatorium Claudio Monteverdi Bozen www.cons.bz.it unter der Rubrik „Transparente Verwaltung – Allgemeine Bestimmungen“ vorzunehmen.

Sottoscritto con firma digitale da/Digital unterzeichnet von

Il Presidente/Der Präsident
Konrad Bergmeister



Regolamento d'Istituto per il Reclutamento del Personale docente AFAM

(Approvato dal Consiglio Accademico in data 2 ottobre 2025

e dal Consiglio di Amministrazione in data 3 ottobre 2025)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - <i>Oggetto, Finalità e Fonti Normative</i>	3
Art. 2 - <i>Definizioni e Principi del Reclutamento</i>	3
Art. 3 - <i>Programmazione del Personale.....</i>	4
Art. 4 - <i>Ciclo del Reclutamento</i>	4
Art. 5 - <i>Contenuti dei bandi di selezione</i>	5
Art. 6 - <i>Pubblicazione e utilizzo delle graduatorie</i>	6
Art. 7 - <i>Collaborazioni tra Istituzioni.....</i>	7
Art. 8 - <i>Scambio di sede tra dipendenti appartenenti a diverse istituzioni.....</i>	8
TITOLO II - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE	9
CAPO I - Transito di settore artistico e mobilità.....	9
Art. 9 - <i>Transito di settore disciplinare dei Docenti</i>	9
Art. 10 - <i>Procedure di Mobilità del Personale Docente e Ricercatore</i>	9
CAPO II - Reclutamento a tempo indeterminato di personale docente	10
Art. 11 - <i>Indizione dei Bandi per il Reclutamento a Tempo Indeterminato</i>	10
Art. 12 - <i>Requisiti di Ammissione dei Candidati.....</i>	11
Art. 13 - <i>Domande di Partecipazione</i>	11
Art. 14 - <i>Commissioni Giudicatrici</i>	12
Art. 15 - <i>Svolgimento delle Prove d'Esame</i>	13
Art. 16 - <i>Valutazione dei Titoli</i>	14
Art. 17 - <i>Formazione e Approvazione delle Graduatorie</i>	14

CAPO III -	Reclutamento del personale docente a tempo determinato e per incarichi d'insegnamento	14
Art. 18 -	<i>Reclutamento del Personale Docente a Tempo Determinato</i>	14
Art. 19 -	<i>Utilizzo di graduatorie di altre istituzioni per supplenze a tempo determinato</i>	17
Art. 20 -	<i>Incarichi di Insegnamento.....</i>	17
TITOLO III -	RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI	18
CAPO IV -	Reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato	18
Art. 21 -	<i>Indizione dei Bandi per il Reclutamento a Tempo Indeterminato</i>	18
Art. 22 -	<i>Requisiti di Ammissione dei Candidati.....</i>	19
Art. 23 -	<i>Domande di Partecipazione.....</i>	19
Art. 24 -	<i>Commissioni Giudicatrici</i>	19
Art. 25 -	<i>Svolgimento delle Prove d'Esame</i>	20
Art. 26 -	<i>Valutazione dei Titoli</i>	21
Art. 27 -	<i>Formazione e Approvazione delle Graduatorie</i>	21
CAPO V -	Reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e per Contratti di ricerca	21
Art. 28 -	<i>Reclutamento del Personale Ricercatore a Tempo Determinato</i>	21
Art. 29 -	<i>Contratti di ricerca.....</i>	23
TITOLO IV	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	24
Art. 30 -	<i>Reclutamento del personale amministrativo e tecnico con incarico di lavoro autonomo</i>	24
Art. 31 -	<i>Disposizioni transitorie in materia di reclutamento</i>	24
Art. 32 -	<i>Titoli di preferenza nelle procedure selettive.....</i>	24
Art. 33 -	<i>Riserve di posti previste dalla legge.....</i>	25
Art. 34 -	<i>Trattamento dei Dati Personali</i>	25
Art. 35 -	<i>Rinvio normativo e entrata in vigore.....</i>	25

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - *Oggetto, Finalità e Fonti Normative*

Il presente Regolamento, in conformità:

- al Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83 (in seguito DPR 83/24);
- ai DLgs 245/2006 e DLgs 265/1992 e allo Statuto di autonomia del Conservatorio di Bolzano, approvato con deliberazione della Giunta provinciale e pubblicato sul B.U.R della Regione Trentino-Alto Adige n.309 del 27 settembre 2011, che sanciscono e regolano l'autonomia amministrativa e linguistica del Conservatorio di Bolzano;

disciplina le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente, ricercatore e del personale tecnico amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, e per gli incarichi professionali del Conservatorio di Musica di Bolzano. Esso si conforma, inoltre, a quanto previsto dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai principi di cui all'art. 35, co. 3, lett. a), b), c), d), e) e dell'articolo 35-bis, co. 1, lett. a), del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e del D.P.R. n. 82/2023 e ss.mm. e ii.

Il reclutamento del personale docente è finalizzato ad assicurare la qualità dell'offerta formativa, la valorizzazione delle eccellenze e l'equilibrio delle competenze all'interno dell'Istituzione.

Il reclutamento del personale ricercatore è finalizzato a garantire la qualità della ricerca artistica e scientifica, la promozione delle competenze specialistiche e l'innovazione nei settori disciplinari di riferimento.

Tutte le procedure di reclutamento avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, merito, imparzialità ed efficienza della pubblica amministrazione.

Art. 2 - *Definizioni e Principi del Reclutamento*

- Ai sensi del presente Regolamento, si intendono per:
 - a. «Istituzioni»: le Accademie di belle arti statali, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e gli Istituti superiori di Studi musicali e coreutici di cui all'art. 2, co. 2, della Legge n. 508/1999;
 - b. «Ministro»: il Ministro dell'università e della ricerca;
 - c. «Ministero»: il Ministero dell'università e della ricerca;
 - d. «CNAM»: il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
 - e. «Portale unico del reclutamento»: il portale di cui all'art. 35-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (InPA);
 - f. «Settori artistico-disciplinari»: gli ambiti disciplinari determinati ai sensi dell'art. 3-quinquies del D.lgs. 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1 e ss. mm. e ii.;
 - g. «Settori concorsuali»: le aggregazioni di settori artistico-disciplinari affini, effettuate tenuto conto del numero dei docenti a tempo indeterminato e dei diplomati di ogni settore artistico-disciplinare;
 - h. «Graduatorie nazionali»: le graduatorie ad esaurimento (GNE), le graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) e le altre graduatorie elencate all'art. 1, co. 1, lett. i), del DPR 83/24;

- i. «Dotazione organica»: l'organico del personale docente e non docente definito ai sensi dell'art. 7, co. 6, lett. d), del DPR n. 132 del 28 febbraio 2003;
- j. «Profili professionali» così come individuati nel CCNL IR sez. AFAM 2019-2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024;
- k. «Profilo disciplinare»: un ambito, all'interno di un settore artistico-disciplinare, coincidente con specifiche conoscenze e competenze, nonché relativo ad esigenze didattiche e di ricerca delle istituzioni;
- l. «Visiting Professor»: un docente di elevata qualificazione che opera stabilmente all'estero e afferisce a università, enti, istituzioni di ricerca o alta formazione che non hanno sede in Italia.

Art. 3 - *Programmazione del Personale*

- Le istituzioni predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, pieno o definito, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa. La programmazione tiene conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi amministrativi, nei limiti della dotazione organica, dei posti già vacanti e di quelli presumibilmente disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio, del numero di ricercatori che raggiungono i requisiti per il passaggio alla docenza, e degli equilibri di bilancio (art. 3, co. 1 del DPR 83/24).

La programmazione si conforma alle seguenti disposizioni, nei limiti delle risorse complessive rese disponibili dal Ministero (art. 3, co. 2 del DPR 83/24):

- a. **Conversione di cattedre:** Possibilità di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione. Tale conversione non è sottoposta ad approvazione del Ministero ma è soggetta a obbligo di comunicazione.
- b. **Indisponibilità di cattedre e posti:** Possibilità di rendere indisponibili al reclutamento e alla mobilità cattedre, posti da ricercatore presenti in organico, con specifica motivazione. Le indisponibilità non costituiscono variazione della dotazione organica e non sono sottoposte ad approvazione del Ministero, fermo restando l'obbligo di comunicazione. Le cattedre e i posti indisponibili non possono essere oggetto di contratti o incarichi.
- c. **Destinazione di cattedre a docenti di ruolo:** Possibilità di destinare una o più cattedre vacanti a docenti di ruolo che richiedono di transitare al medesimo settore artistico-disciplinare, con la procedura di cui all'art. 12 del DPR 83/24.

Art. 4 - *Ciclo del Reclutamento*

- Il Ciclo del reclutamento e della mobilità prevede le seguenti fasi:
 - a. le cessazioni dal servizio e i trattenimenti in servizio sono rilevati e approvati dal Consiglio di amministrazione e trasmessi al Ministero entro il mese di febbraio dell'anno accademico precedente (art. 4, co. 1 del DPR 83/24);
 - b. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla spesa complessiva per il reclutamento è adottato entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello di riferimento. Entro il 31 dicembre successivo, il Ministero comunica le cessazioni effettivamente intervenute (art. 4, co. 2 del DPR 83/24);

- c. la programmazione del reclutamento è approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico e trasmessa al Ministero entro il 15 maggio di ciascun anno con riferimento al triennio successivo, con possibilità di aggiornamento annuale (art. 4, co. 3 del DPR 83/24);
- d. le procedure di reclutamento a tempo indeterminato (artt. 6 e 8 del DPR 83/24) e a tempo determinato (art. 9 del DPR 83/24) sono bandite dalle istituzioni, di norma, entro il mese di giugno dell'anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre (art. 4, co. 4 del DPR 83/24). Tali procedure sono precedute dagli scambi di sede e, laddove prevista dalla programmazione triennale, dalla mobilità;
- e. i posti di docente e ricercatore vacanti per mobilità possono essere inseriti nella programmazione ed essere oggetto delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato o determinato di cui al punto d) e non sono ulteriormente oggetto delle procedure di mobilità (art. 4, co. 6 del DPR 83/24).

Art. 5 - *Contenuti dei bandi di selezione*

- I bandi di selezione, predisposti in coerenza con il fabbisogno dell'Istituzione e con la programmazione deliberata dai competenti organi, indicano espressamente almeno i seguenti elementi:
 - a. la tipologia contrattuale prevista (es. tempo indeterminato, determinato, contratto di collaborazione, contratto di ricerca ecc.);
 - b. il numero dei posti disponibili, anche nelle eventuali Istituzioni associate, ovvero, nei casi di incarichi di insegnamento o professionali, il monte ore complessivo o l'impegno previsto;
 - c. la natura a tempo pieno o a tempo definito della cattedra o della posizione;
 - d. il settore artistico-disciplinare, l'eventuale profilo professionale e la tipologia del posto da ricoprire;
 - e. i requisiti generali e specifici per l'ammissione, inclusi eventuali titoli di abilitazione di cui all'art. 2 del DPR 83/24, nonché i titoli esteri equipollenti;
 - f. le modalità e i termini per la presentazione della domanda, anche in via telematica, e per la trasmissione dei titoli. Il termine di presentazione della domanda dalla pubblicazione sul Portale InPA. La pubblicazione deve avvenire anche sul sito dell'Istituzione e sulla piattaforma del Ministero di cui all'art. 15 del DPR 83/24;
 - g. le cause di irricevibilità delle domande e i motivi di esclusione dalla procedura;
 - h. l'articolazione delle eventuali prove di selezione (scritta, orale, pratica, titoli, ecc.) con l'indicazione delle materie oggetto delle prove e delle modalità di svolgimento;
 - i. la votazione minima richiesta per il superamento di ciascuna prova, di cui al punto precedente, e per il conseguimento dell'idoneità;
 - j. le eventuali riserve di posti previste per legge;
 - k. gli eventuali titoli di preferenza previsti (es. ricongiungimento familiare, disabilità, genitorialità, età anagrafica, anzianità di servizio...), in coerenza con la normativa vigente;
 - l. i titoli di merito valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione;
 - m. il processo di formazione della graduatoria finale, incluso l'elenco dei titoli di preferenza valutabili a parità di punteggio, ai sensi della normativa vigente;
 - n. il termine entro il quale devono essere posseduti i requisiti, i titoli di merito e i titoli di preferenza: salvo diversa previsione del bando, tali requisiti devono essere posseduti alla data

di scadenza per la presentazione della domanda; i titoli di preferenza e riserva devono essere posseduti anche alla data di stipula del contratto;

- o. costituzione e nomina della commissione, con Decreto del Direttore, nel quale viene indicato il presidente della commissione. Il segretario verbalizzante potrà essere un componente della commissione, oppure il Responsabile del procedimento o personale amministrativo;
- p. le modalità di pubblicazione della graduatoria finale;
- q. la validità della graduatoria di merito definitiva che non può essere superiore ai due anni dalla data di approvazione e pubblicazione, salvo diverse disposizioni di legge;
- r. gli adempimenti richiesti per la stipula del contratto o per l'assunzione in servizio;
- s. il trattamento economico previsto, anche solo in forma indicativa;
- t. le informazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- u. le modalità di proposizione di ricorsi o impugnazioni, in particolare termini e autorità competenti (es. ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica);
- v. la possibilità, nell'ambito della medesima procedura, di coprire più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare e profilo, secondo quanto previsto dal fabbisogno approvato;
- w. il rinvio al presente Regolamento per l'utilizzo delle graduatorie che esitano dai concorsi banditi;
- x. ogni altra informazione utile o prevista da legge o dal regolamento, inclusa l'indicazione della reperibilità del bando.

Art. 6 - *Pubblicazione e utilizzo delle graduatorie*

1. **Pubblicazione delle graduatorie:** Le graduatorie di merito e l'elenco degli idonei, trascorsi almeno cinque giorni dalla pubblicazione, in seguito alla valutazione degli eventuali reclami pervenuti e acquisito il parere del Responsabile del procedimento, sono approvati dal Direttore dell'Istituzione che ha emanato il bando, previa delibera del Consiglio accademico successiva alla verifica della regolarità degli atti, pubblicati sul sito web dell'Istituzione e nei portali nei quali è obbligatoria la pubblicazione, così come descritto e richiamato nei bandi.
2. **Utilizzo delle graduatorie:** Nei casi in cui sia previsto nel bando, le graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato potranno essere utilizzate anche per la stipula di contratti a tempo determinato scorrendo l'elenco degli idonei.
3. **Assunzione:** Il Direttore, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, provvede all'assunzione del vincitore con contratto relativo al settore artistico-disciplinare oggetto della procedura, previa delibera del Consiglio accademico sulla verifica degli atti (art. 8, co. 1, lett. r), del DPR 83/24). Nel caso di reclutamento in convenzione fra più Istituzioni, il Direttore dell'Istituzione capofila comunica alle Istituzioni consorziate le scelte di sede dei vincitori e il Direttore della sede prescelta provvede all'assunzione del vincitore previo relativo Decreto di nomina.
4. **Riesame:** Nel caso di irregolarità, il Consiglio accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame (Art. 8, co. 1, lett. r, del DPR 83/24).
5. **Permanenza nella sede:** I soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato permangono nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura per un periodo non inferiore a cinque anni (Art. 8, co. 1, lett. s, del DPR 83/24).

6. **Decadenza dalle graduatorie:** il vincitore o l'idoneo che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'amministrazione, è dichiarato decaduto dall'assunzione e dalla relativa graduatoria, ai sensi dell'art. 17, co. 3, del DPR 487/94.

La decadenza si applica altresì:

- a) nei casi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro rispetto alla scadenza naturale del contratto;
- b) limitatamente ai contratti a tempo determinato di durata annuale o ai rinnovi annuali, nei casi di mancata presa di servizio nei termini previsti.

Qualora l'assunzione avvenga con ritardo dovuto a giustificato motivo, debitamente documentato e riconosciuto dall'amministrazione, gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipula del contratto, mentre gli effetti economici decorrono dalla data effettiva di presa di servizio.

Nel caso di utilizzo della graduatoria ai sensi dell'art. 9, co. 1, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, da parte di istituzioni diverse da quelle già inizialmente convenzionate, lo scorrimento è consentito esclusivamente a partire dagli idonei collocati in posizione successiva rispetto a coloro che abbiano già accettato l'incarico presso l'Istituto o le istituzioni convenzionate. Restano comunque esclusi dall'utilizzo della graduatoria i candidati che abbiano già accettato l'incarico ovvero che abbiano rinunciato allo stesso.

7. Il candidato, vincitore o idoneo, che rinunci all'incarico è depennato dalla graduatoria per l'intera durata della sua validità, con conseguente impossibilità di essere nuovamente interpellato.

Art. 7 - *Collaborazioni tra Istituzioni*

- 1. Ai sensi dell'art. 5 del DPR 83/24, l'Istituzione può stipulare convenzioni con altre istituzioni AFAM per realizzare forme di collaborazione coerenti con le proprie finalità istituzionali, tenuto conto della domanda formativa e dell'articolazione dell'offerta didattica sul territorio. Tali convenzioni possono avere come oggetto:
 - a. la programmazione congiunta delle procedure di reclutamento, al fine di ottimizzare le risorse e le competenze disponibili;
 - b. l'utilizzo congiunto del personale, previo assenso dell'interessato, con definizione delle modalità di ripartizione del monte ore annuale tra le istituzioni, senza maggiori oneri a carico dello Stato.
- 2. Le convenzioni tra Istituzioni devono prevedere:
 - a. la definizione chiara degli obiettivi, delle attività comuni, delle responsabilità reciproche e della ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - b. l'approvazione da parte degli Organi competenti di ciascuna Istituzione, per gli aspetti organizzativi, amministrativi, finanziari e gestionali;
 - c. la stipula formale della convenzione da parte del Direttore o del legale rappresentante, previa verifica di conformità alla normativa vigente;
 - d. il riferimento esplicito alla convenzione in tutti i bandi di reclutamento connessi.
- 3. Le convenzioni devono stabilire:
 - a. la ripartizione di eventuali oneri finanziari e delle risorse necessarie alla loro attuazione tra le istituzioni coinvolte;

- b. le modalità di gestione amministrativa e contabile, in coerenza con i regolamenti interni e la normativa sulla contabilità pubblica;
 - c. l'affidamento al Direttore amministrativo della gestione esecutiva degli aspetti finanziari e contabili, con responsabilità sulla corretta imputazione delle spese e sulla rendicontazione;
 - d. che eventuali modifiche o integrazioni seguano lo stesso iter approvativo previsto per la convenzione originaria, mediante appositi atti aggiuntivi.
4. Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b) del DPR 83/24 e dell'art. 12 del CCNL AFAM 4 agosto 2010, le istituzioni possono prevedere l'utilizzo congiunto del personale docente, di ruolo o a tempo determinato, per rispondere alla domanda formativa e garantire il completamento del monte ore annuale del personale.
- Tale utilizzo è subordinato a:
- a. l'assenso espresso del docente interessato;
 - b. la stipula di una specifica convenzione scritta tra le istituzioni coinvolte;
 - c. la definizione del monte ore annuo da svolgere presso ciascuna sede, da parte dei Direttori delle istituzioni;
 - d. la verifica della possibilità di utilizzo congiunto prima dell'attivazione di contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 9 del DPR 83/24.
5. In caso di utilizzo congiunto ai fini del reclutamento ai sensi dell'art. 9, co. 3 e 5:
- la convenzione e il bando devono specificare la durata del rapporto, le sedi di servizio e la ripartizione del monte ore;
 - i candidati dovranno allegare alla domanda l'assenso all'utilizzo congiunto;
6. L'Istituzione titolare del docente in condivisione con altri Istituti non può conferire incarichi o collaborazioni per la medesima disciplina a terzi, inclusa la didattica aggiuntiva.

Art. 8 - *Scambio di sede tra dipendenti appartenenti a diverse istituzioni*

- Due o più istituzioni AFAM possono autorizzare, su istanza congiunta degli interessati, lo scambio di sede tra dipendenti appartenenti (art. 4 co. 10 del DPR 83/24) al personale docente e ricercatore di ruolo non sottoposto al vincolo quinquennale di sede, purché appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare e profilo previa valutazione del curriculum da parte del Consiglio accademico ricevente, sentite ove ritenuto necessario le strutture didattiche di riferimento.
- Lo scambio è subordinato:
 - 1. al settore artistico-disciplinare e al relativo profilo (per il personale docente e ricercatore);
 - 2. alla presentazione congiunta della richiesta da parte dei dipendenti interessati, corredata dal nulla osta dei Direttori delle rispettive istituzioni;
 - 3. alla compatibilità con il fabbisogno e la programmazione dell'Istituto.
- L'Istituto trasmette la relativa comunicazione al Ministero dell'Università e della Ricerca.
- Il provvedimento di scambio produce effetti dall'anno accademico successivo alla data del decreto di autorizzazione, adottato dai Direttori delle Istituzioni interessate, previo perfezionamento degli atti amministrativi necessari.
- Il procedimento di scambio di sede precede l'eventuale mobilità e il reclutamento a tempo indeterminato, ed è così articolato:
 - a. la presentazione delle domande deve avvenire entro i 30 giorni successivi all'approvazione del piano triennale del fabbisogno, secondo tempistiche e modalità annualmente indicate;

- b. la richiesta dei docenti interessati deve essere corredata dai rispettivi curriculum professionali e artistici, al fine di poter accertare l'adeguatezza del profilo didattico e artistico rispetto alle esigenze istituzionali dell'offerta formativa, della programmazione artistica e delle attività di ricerca dell'istituzione.
- c. il Direttore comunicherà agli interessati l'esito della valutazione di norma entro 10 giorni dalla scadenza indicata per la presentazione delle domande.

TITOLO II - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE

CAPO I - *Transito di settore artistico e mobilità*

Art. 9 - *Transito di settore disciplinare dei Docenti*

- I docenti a tempo indeterminato delle istituzioni possono transitare, a domanda, in un diverso settore artistico-disciplinare (art. 12 del DPR 83/24), previa deliberazione del Consiglio accademico e successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale - o del CNAM, nelle more della costituzione delle commissioni per l'Abilitazione Artistica Nazionale - che valuta:
 - a) la congruità della domanda con le esigenze della programmazione triennale del Conservatorio: il Consiglio Accademico può valutare in via preliminare di respingere la domanda se sussiste la necessità motivata di svolgere una procedura concorsuale a tempo indeterminato sulla cattedra vacante sulla quale insiste la domanda di transito;
 - b) la congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente, in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione.

Al fine di disporre delle necessarie competenze per la valutazione, il Consiglio accademico può eventualmente avvalersi di una o più commissioni interne all'Istituzione.

In caso di domanda relativa al transito a un settore artistico-disciplinare per il quale non vi siano cattedre vacanti all'interno dell'istituzione, l'accoglimento della domanda è subordinato alla conversione della cattedra di titolarità del docente interessato, ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. b), che viene tempestivamente valutata dal Consiglio di amministrazione su parere conforme del Consiglio accademico in sede di aggiornamento della programmazione del reclutamento del personale.

Le procedure per il transito di settore artistico disciplinare precedono le eventuali procedure di mobilità e quelle di reclutamento di cui agli artt. 6. e 8 del DPR 83/24.

Art. 10 - *Procedure di Mobilità del Personale Docente e Ricercatore*

- **Precedenza temporale rispetto al reclutamento:** Le procedure di reclutamento di cui agli artt. 6 e 8 del DPR 83/24 possono essere precedute, previa delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico, da procedure di mobilità destinate rispettivamente a ricercatori e docenti di ruolo presso altre istituzioni (art. 4, co. 5 del DPR 83/24).

Procedure della mobilità: Le procedure della mobilità rispettano i seguenti passaggi (art. 4, co. 5 del DPR 83/24):

- a) pubblicazione di un bando sul sito dell'Istituzione per almeno quindici giorni, con l'indicazione del settore artistico-disciplinare e gli eventuali profili disciplinari; tale bando dovrà prevedere la necessità, per il candidato a trasferimento su cattedra bilingue italiana e

tedesca, di dimostrare prioritariamente -tramite colloquio con una commissione composta dal Direttore del Conservatorio, dal Vicedirettore e da due commissari designati dalla Provincia Autonoma di Bolzano- di avere le conoscenze linguistiche necessarie per poter insegnare la disciplina sia in lingua italiana che in lingua tedesca (art. 2 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992 n.265 “Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano”, del Decreto Legislativo n.245 del 25 luglio 2006, art.1 n.7, nonché dello Statuto di Autonomia del Conservatorio di “Claudio Monteverdi” di Bolzano art.5, commi 3, 7);

- b) nomina di una commissione tecnica composta da tre docenti di ruolo nel settore artistico-disciplinare o affini anche esterni all'Istituzione, con riguardo alla rappresentatività di genere;
- c) valutazione dei titoli di servizio e di studio e degli eventuali titoli di preferenza sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro e/o ordinanze ministeriali relative;
- d) valutazione dell'esperienza artistica e professionale in conformità alle esigenze della ricerca e dell'offerta formativa dell'Istituzione, in misura non inferiore al 50% del punteggio massimo previsto, come annualmente indicato nelle ordinanze ministeriali. I criteri di valutazione delle predette esperienze devono essere inseriti nel bando di mobilità;
- e) impiego del budget assunzionale per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilità, ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. e), del DPR 83/24. Le cessazioni derivanti da mobilità verso altra istituzione statale comportano un corrispondente aumento del budget assunzionale (art. 4, co. 7 del DPR 83/24).

Ai sensi dell'art. 12 co. 3 del DPR 83/24, i docenti afferenti a un settore artistico-disciplinare diverso da quello oggetto del bando di mobilità possono partecipare alla procedura di cui all'art. 4 co. 5 del DPR presentando contestualmente apposita domanda di passaggio al suddetto settore artistico-disciplinare. La domanda è valutata dal Consiglio accademico dell'istituzione di destinazione. Fatto salvo quanto previsto in via transitoria nel successivo art. 31 co. 5, il successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale è reso entro dieci giorni dalla richiesta. La commissione di abilitazione artistica nazionale valuta la congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione

CAPO II - Reclutamento a tempo indeterminato di personale docente

Art. 11 - *Indizione dei Bandi per il Reclutamento a Tempo Indeterminato*

- **Emanazione e pubblicazione del bando:** Le procedure di selezione per il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, distinte per settore artistico-disciplinare (con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate), sono bandite con decreto del Direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze. Il bando specifica la natura a tempo pieno o a tempo definito della posizione (art. 8, co. 1, lett. b, del DPR 83/24).

Modalità e tempistiche di pubblicazione: Il bando è pubblicato sul Portale unico del reclutamento (InPA), sul sito dell'Istituzione nella sezione di Amministrazione Trasparente dedicata ai Bandi di Concorso e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'art. 15 del DPR 83/24. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso su InPA (art. 8, co. 1, lett. c, del DPR 83/24).

Possibilità di prevedere più posti: Nell'ambito della medesima procedura, è possibile prevedere la copertura di più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare (art. 8, co. 1, lett. d, del DPR 83/24) anche in relazione a profili diversi.

Convenzioni fra Istituzioni: Il bando indica esplicitamente quando una procedura concorsuale è avviata in convenzione con altre Istituzioni, specificando chiaramente il numero dei posti disponibili e le relative sedi in cui questi sono disponibili.

Art. 12 - *Requisiti di Ammissione dei Candidati*

- 1. Requisiti generali:** I candidati devono possedere i requisiti generali previsti dalla legge per l'accesso ai pubblici impieghi.
- 2. Requisiti specifici:** La partecipazione alle procedure è riservata a coloro che sono in possesso dell'abilitazione artistica nazionale di cui all'art. 2 del DPR 83/24, nonché a docenti a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura (art. 8, co. 1, lett. e) del DPR 83/24, fatto salvo quanto previsto in via transitoria nel successivo art. 31.
- 3. Esclusioni per parentela:** Alle procedure concorsuali e comparative di cui al presente regolamento non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico (art.17 co. 23 del DPR 83/24) dell'Istituzione che ha bandito il concorso e delle eventuali Istituzioni associate nella medesima procedura di reclutamento.
- 4. Colloquio sulle conoscenze linguistiche:** il candidato per l'insegnamento su una cattedra bilingue italiana e tedesca, dovrà dimostrare prioritariamente -tramite colloquio con una commissione composta dal Direttore del Conservatorio, dal Vicedirettore e da due commissari designati dalla Provincia Autonoma di Bolzano- di avere le conoscenze linguistiche necessarie per poter insegnare la disciplina sia in lingua italiana che in lingua tedesca (art. 2 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992 n.265 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano", del Decreto Legislativo n.245 del 25 luglio 2006, art.1 n.7, nonché dello Statuto di Autonomia del Conservatorio di "Claudio Monteverdi" di Bolzano art.5, commi 3, 7); in caso di mancato superamento del colloquio il candidato verrà escluso dalla procedura concorsuale.
- 5. Per le sole procedure di reclutamento su cattedre in lingua tedesca: essere di madrelingua tedesca** (art.2 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992 n.265 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano",del Decreto Legislativo n.245 del 25 luglio2006, art.1 n.7, nonché dello Statuto di Autonomia del Conservatorio di "Claudio Monteverdi" di Bolzano art.5, comma 5);

Art. 13 - *Domande di Partecipazione*

- **Modalità di presentazione:** Il bando definisce le modalità, anche telematiche, per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati (art. 8, co. 1, lett. c, del DPR 83/24).

- **Termini di scadenza:** I termini di scadenza per la presentazione delle domande a procedure di reclutamento a tempo indeterminato non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Portale unico del reclutamento (InPA).

Art. 14 - *Commissioni Giudicatrici*

- **Composizione e nomina:** Le commissioni giudicatrici sono composte dal Direttore dell'Istituzione che ha bandito la procedura, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare o a un settore affine. I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi (di cui almeno due appartenenti allo stesso genere) proposta dal Consiglio accademico. Le commissioni sono nominate con decreto del Direttore (art. 8, co. 1, lett. f, del DPR 83/24). Per la valutazione delle competenze linguistiche e informatiche la commissione può essere integrata da esperti interni o esterni all'istituzione. Per le cattedre in lingua tedesca, verificata d'ufficio l'impossibilità di reperire docenti di ruolo madrelingua tedesca presso conservatori italiani, si potrà procedere ad individuare due docenti di madrelingua tedesca di Conservatori, Accademie, Università europee ed estere, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare o affini.
- Nel rispetto del principio di pari opportunità, è richiesta la presenza in commissione di almeno un componente di genere maschile e di almeno uno di genere femminile fatta salva l'oggettiva impossibilità di reperimento di commissari di entrambi i sessi appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare o a un settore affine. Il Conservatorio potrà rimborsare le spese di viaggio, vitto e alloggio di tali commissari esterni previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione.
- **Incompatibilità e dimissioni:** Ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del DPR 487/94 (art. 8, co. 1, lett. h, del DPR 83/24). Le dimissioni di un componente per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore (art. 8, co. 1, lett. g, del DPR 83/24). La commissione dovrà essere reintegrata con procedure disciplinate dal bando di reclutamento nel rispetto dei principi di cui ai co. 1 e 2 del presente articolo. Le fasi valutative già concluse e verbalizzate prima delle dimissioni mantengono la loro validità.
- **Limiti alla partecipazione:** I componenti della commissione non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali, di cui al presente articolo, indette da istituzioni nel medesimo anno accademico (art. 8, co. 1, lett. f, del DPR 83/24).
- Sono da considerare incompatibili con il ruolo di commissari, secondo il DPR 83/2024 anche i componenti RSU, i componenti CNAM, i rappresentanti sindacali territoriali e nazionali
- **Strumenti telematici:** Le commissioni, per la valutazione dei titoli e per le attività diverse dalle prove pratiche, possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale (art. 8, co. 1, lett. q, del DPR 83/24).
- **Criteri specifici di valutazione:** Le commissioni giudicatrici determinano i criteri specifici di valutazione delle prove in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori (art. 8, co. 1, lett. p, del DPR 83/24).

Art. 15 - *Svolgimento delle Prove d'Esame*

Tipologie delle prove: Le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato prevedono lo svolgimento delle prove di cui a punti successivi e di un **colloquio preventivo sulle conoscenze linguistiche**: il candidato per l'insegnamento su una cattedra bilingue italiana e tedesca, dovrà dimostrare prioritariamente -tramite colloquio con una commissione composta dal Direttore del Conservatorio, dal Vicedirettore e da due commissari designati dalla Provincia Autonoma di Bolzano- di avere le conoscenze linguistiche necessarie per poter insegnare la disciplina sia in lingua italiana che in lingua tedesca (art. 2 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992 n.265 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano", del Decreto Legislativo n.245 del 25 luglio 2006, art.1 n.7, nonché dello Statuto di Autonomia del Conservatorio di "Claudio Monteverdi" di Bolzano art.5, commi 3, 7); in caso di mancato superamento del colloquio il candidato inidoneo verrà escluso dalla procedura concorsuale e non potrà sostenere le prove di cui ai punti successivi.

1. **Prova didattica:** A carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati (art. 8, co. 1, lett. i del DPR 83/24). Alla prova è attribuito un punteggio compreso tra 40 e 50 punti.
2. **Ulteriore prova:** Una prova pratica o altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e al settore artistico-disciplinare (art. 8, co. 1, lett. l, del DPR 83/24) con facoltà di subordinare l'accesso a tale prova al superamento della prova di cui al punto a). La prova può comprendere una verifica della conoscenza della normativa AFAM di riferimento. Alla prova è attribuito il punteggio residuo per raggiungere, nelle due prove, il totale di 75 punti.

La prova prevede anche l'accertamento della conoscenza base dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere. L'accertamento delle predette conoscenze avviene con il conseguimento di un giudizio di idoneità.

Punteggi e soglie di idoneità: Alle prove di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono attribuiti sino a un massimo di 75 punti (art. 8, co. 1, lett. m, del DPR 83/24). Le prove si intendono superate se si consegue un punteggio complessivo non inferiore a 50 su 75 punti totali previsti nelle prove. Il Bando indica la ripartizione del punteggio tra le due prove e può stabilire soglie di idoneità e sbarramenti anche per le singole prove di cui al comma 1. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo (art. 8, co. 1, lett. o, del DPR 83/24).

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti. Tale elenco è affisso all'albo ufficiale dell'Istituto, che costituisce a tutti gli effetti luogo di pubblicazione e notifica ai sensi della normativa vigente. La pubblicazione sul sito istituzionale e sui portali nei quali è stato pubblicato il bando avviene entro il giorno lavorativo successivo allo svolgimento della prova. Eventuali ritardi tecnici nella pubblicazione online non incidono sulla validità della pubblicazione.

Art. 16 - *Valutazione dei Titoli*

- **Punteggio massimo:** La valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio è attribuita sino a un massimo di 25 punti, con riferimento ai profili disciplinari richiamati nel bando (art. 8, co. 1, lett. n) del DPR 83/24).
- **Criteri di valutazione:** I criteri generali per la valutazione dei titoli sono definiti nel bando. Ulteriori criteri specifici stabiliti dalla commissione, nel rispetto di quelli indicati nel Bando, devono essere definiti nella seduta di insediamento, devono essere pubblicati almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, e possono prevedere una valutazione sintetica con un punteggio unico per tutti i titoli artistici presentati.

Art. 17 - *Formazione e Approvazione delle Graduatorie*

- **Graduatoria ed elenco degli idonei:** Al termine delle procedure di reclutamento, è approvata una graduatoria composta da un numero di soggetti vincitori pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100. È altresì approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali, che abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 60 su 100, cumulato nel rispetto delle prove di cui all'art. 15 del presente Regolamento e del punteggio attribuito ai titoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto, l'Istituzione può procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei. Tale elenco non può essere utilizzato da istituzione diversa da quella che ha indetto il Bando (art. 8, co. 1, lett. a, del DPR 83/24).

La presente disposizione trova eccezione:

1. nel caso di procedure svolte congiuntamente fra Istituzioni, a condizione che tale modalità sia stata espressamente indicata nel Bando di concorso;
2. nei casi di utilizzo da parte di Istituti non originariamente convenzionati, previsti dalla Legge 3/2003 art. 9, co. 1, e dalla Legge 350/2003, art. 3, co. 61.

CAPO III - *Reclutamento del personale docente a tempo determinato e per incarichi d'insegnamento*

Art. 18 - *Reclutamento del Personale Docente a Tempo Determinato*

1. Le procedure per il reclutamento del personale docente a tempo determinato sono indette per esigenze temporanee o specifiche, in base alla programmazione didattica e alle disponibilità finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, co. 1 del DPR 83/24. Rimane in vigore per il Conservatorio di Bolzano la possibilità di reclutare personale a tempo determinato, anche per contratti a tempo definito, fino ad un massimo del 30% dell'organico secondo l'art.1 comma 8 del DLgs. 245/2006. Tale procedura non segue le norme previste dal DPR 83/2024 riportate ai commi successivi. La commissione da DLgs 245/2006, che procede alla selezione di una apposita graduatoria d'istituto, viene nominata dal Consiglio Accademico ed è composta dal Direttore o da un suo delegato e da due docenti anche esterni alla istituzione, del medesimo settore artistico disciplinare o di settori affini. Nel caso di selezione per cattedre in lingua tedesca, possono essere individuati solo nominativi di docenti interni o esperti esterni con

livello linguistico di madrelingua tedesca o provenienti da Università, Accademie o Conservatori di area linguistica tedesca..

2. L'Istituzione può procedere al reclutamento di personale docente a tempo determinato per le finalità e nelle modalità previste dall'art. 9, co. 3, e seguenti del DPR 83/24, ovvero per far fronte a specifiche e motivate esigenze didattiche e scientifiche che non possono essere soddisfatte con il personale a tempo indeterminato, nel rispetto dei limiti della dotazione organica.
3. Gli incarichi a tempo determinato hanno durata annuale e sono rinnovabili per non più di due anni accademici, siano essi riferiti a cattedre a tempo pieno o a tempo definito (DPR 83/24, art. 9 co. 1).
4. La graduatoria per il reclutamento del personale a tempo determinato potrà essere utilizzata anche da istituzioni diverse da quella che ha bandito la procedura solo previa sottoscrizione di una specifica convenzione ovvero a seguito di stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 9, co. 1 della Legge 3 del 2003.
5. Il reclutamento a tempo determinato è finalizzato a coprire:
 - cattedre vacanti in organico ovvero non ancora coperte da personale a tempo indeterminato e per le quali non è possibile utilizzare budget assunzionale;
 - posti resi vacanti a seguito di processi di mobilità del personale a tempo indeterminato;
 - sostituzioni di personale assente per periodi prolungati (es. maternità, aspettativa, malattia prolungata...).
6. Le procedure di selezione per l'attribuzione degli incarichi di cui all'art. 9 co. 1 del DPR 83/24 sono disciplinate nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35, co. 3, lett. a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti, e 35-bis del D.lgs 165/2001, nonché dei seguenti criteri e modalità:
 - a. Le procedure sono indette per settore artistico-disciplinare, eventualmente riferite al profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate dall'Istituzione. L'indizione avviene mediante bando emanato con decreto del Direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze;
 - b. Il bando stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'Istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'art. 15 del DPR 83/24 e nel portale del reclutamento InPA;
 - c. Le procedure di selezione avvengono tramite:
 - la valutazione dei titoli di ogni candidato ed eventuale prova pratica, scritta, oppure orale; nel caso in cui sia prevista la prova pratica, che ha carattere facoltativo per il candidato, la stessa è riservata a coloro che abbiano raggiunto un punteggio non inferiore a 80 su 100; tale prova facoltativa consente di aumentare il punteggio finale fino ad un massimo di 20 punti. Per ottenere l'idoneità definitiva il candidato per l'insegnamento su una cattedra bilingue italiana e tedesca dovrà in ogni caso ottenere l'idoneità superando la prova linguistica di cui al punto successivo;
 - il candidato per l'insegnamento su una cattedra bilingue italiana e tedesca che avrà superato il punteggio di 80 su 100 nella valutazione titoli (dopo aver eventualmente incrementato il proprio punteggio tramite la prova facoltativa) dovrà obbligatoriamente

sottoporsi ad un colloquio sulle conoscenze linguistiche: egli dovrà dimostrare -tramite colloquio con una commissione composta dal Direttore del Conservatorio, dal Vicedirettore e da due commissari designati dalla Provincia Autonoma di Bolzano- di avere le conoscenze linguistiche necessarie per poter insegnare la disciplina sia in lingua italiana che in lingua tedesca (art. 2 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992 n.265 “Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano”, del Decreto Legislativo n.245 del 25 luglio 2006, art.1 n.7, nonché dello Statuto di Autonomia del Conservatorio di “Claudio Monteverdi” di Bolzano art.5, commi 3, 7); in caso di mancato superamento del colloquio il candidato inidoneo verrà escluso dalla procedura concorsuale.

7. Possono partecipare alle procedure coloro che sono in possesso almeno di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli conseguiti all'estero per i quali sia stata acquisita l'equipollenza entro la presentazione della domanda, specifici per la disciplina inserita nel bando come deliberati dal Consiglio accademico. Il bando individua con precisione i titoli di studio specifici e/o affini ritenuti validi per l'accesso alla procedura.
• Per le sole procedure di reclutamento su cattedre in lingua tedesca i candidati dovranno essere di madrelingua tedesca (art.2 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992 n.265 “Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano”, del Decreto Legislativo n.245 del 25 luglio 2006, art.1 n.7, nonché dello Statuto di Autonomia del Conservatorio di “Claudio Monteverdi” di Bolzano art.5, comma 5);
8. Nell'ambito della valutazione dei titoli di cui al punto 6 lett.c) sono valutabili i seguenti titoli:
 1. possesso dell'abilitazione artistica di cui all'art. 2 del DPR 83/24, per almeno un quarto dei punti attribuiti ai titoli;
 2. titoli di studio e culturali di alta qualificazione;
 3. attività di insegnamento presso istituzioni di alta formazione o presso Conservatori, Accademie o Università europee od estere svolta nei precedenti dieci anni, con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso e prevedendo un punteggio maggiore per l'attività di docenza in ambito AFAM e universitario;
 4. qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale;
 5. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale.
9. Le commissioni giudicatrici sono composta da tre docenti, di cui almeno uno esterno al Conservatorio Monteverdi di Bolzano, ma il Consiglio Accademico può decidere, in particolari casi motivati, che siano comunque tre i docenti esterni. I docenti della commissione (di cui almeno due dello stesso genere), sono individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi proposta dal dipartimento di afferenza, o in mancanza dal Direttore, di docenti a tempo indeterminato del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine, (come deliberato dal Consiglio accademico). Sono da considerare incompatibili con il ruolo di commissario, secondo il DPR 83/2024 anche i componenti RSU, i componenti CNAM, i rappresentanti sindacali territoriali e nazionali. Per le sole procedure di reclutamento su cattedre in lingua tedesca almeno due dei commissari dovranno essere di madrelingua tedesca (sulla

base delle norme art. 2 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992 n.265 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano", del Decreto Legislativo n.245 del 25 luglio 2006, art.1 n.7, nonché dello Statuto di Autonomia del Conservatorio di "Claudio Monteverdi" di Bolzano.

10. L'Istituzione può, in esito alle procedure di cui all'art. 9, co. 3 del DPR 83/24, stipulare contratti di collaborazione di cui all'art. 273 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Tali contratti hanno durata annuale e possono essere rinnovati in deroga ai limiti di cui all'art. 9, co. 1 del DPR 83/24. È escluso il tacito rinnovo in deroga a quanto previsto dal citato art. 273, co. 3 del D.lgs. 297/94. I contratti di cui al presente comma e le relative modalità di svolgimento sono disciplinati dai medesimi Istituti e gli eventuali contingenti massimi sono previsti all'interno della programmazione triennale.
11. Per quanto non previsto, il presente articolo si adegua a quanto stabilito dall'art. 8 del DPR 83/24.
12. La graduatoria di merito ha validità per la durata massima stabilita dal bando e comunque non più di due anni dalla data di approvazione e pubblicazione, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 19 - *Utilizzo di graduatorie di altre istituzioni per supplenze a tempo determinato*

- In caso di esigenze didattiche impreviste e non programmabili (infortuni, maternità, aspettative o altre assenze prolungate del personale docente), l'Istituzione può avvalersi, ai sensi dell'art. 9, co. 1, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, di graduatorie approvate da altre istituzioni AFAM, previa stipula di apposita convenzione.
- La scelta della graduatoria da utilizzare è deliberata dal Consiglio accademico, su proposta del Direttore, sulla base di criteri oggettivi quali ad esempio la validità e recente approvazione, capienza della graduatoria, ragioni di vicinanza geografica.
- Una volta stipulata la convenzione, l'Istituzione è tenuta a utilizzare integralmente la graduatoria prescelta, senza possibilità di ricorrere ad altre graduatorie di enti diversi sino al suo completo scorrimento entro il limite di validità della graduatoria.
- La convenzione definisce le modalità di gestione e utilizzo della graduatoria, garantendo trasparenza, imparzialità e parità di trattamento dei candidati.

Art. 20 - *Incarichi di Insegnamento*

1. In relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, le istituzioni possono attribuire incarichi di collaborazione per l'insegnamento di cui all'art. 10 del DPR 83/24. Questo avviene previa proposta del Consiglio accademico, conseguente a valutazioni di ordine didattico, e delibera del Consiglio di amministrazione, per la parte economica, affidando incarichi senza vincolo di subordinazione a seguito di procedura comparativa ad evidenza pubblica.
2. Gli oneri relativi agli incarichi di cui al presente articolo sono a carico del bilancio dell'istituzione. La disposizione è in deroga all'art. 7, co. 5-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ai sensi dell'art. 1, co. 284 e 285 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 10, co. 1 del DPR 83/24).
3. L'incarico è attribuito previo espletamento della ricognizione interna annuale. La durata complessiva dei rapporti instaurati tra un'istituzione e un soggetto ai sensi del presente articolo,

inclusi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a trentasei mesi, anche non consecutivi (art. 10, co. 1, del DPR 83/24).

4. La commissione è composta da tre docenti interni all'Istituzione, nominata con Decreto del Direttore, con le incompatibilità di cui al DPR 83/2024 richiamate nell'art. 12, co. 3 del presente regolamento, nonché i componenti RSU, i componenti CNAM, i rappresentanti sindacali territoriali e nazionali
5. Modalità di conferimento e natura degli incarichi:
 - a. gli incarichi di cui al co. 1 del presente articolo non sono conferibili al personale in servizio a tempo indeterminato nella medesima istituzione (art. 10, co. 2 del DPR 83/24);
 - b. tali incarichi sono attribuiti a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti (art. 10, co. 2 del DPR 83/24);
 - c. l'attribuzione di questi incarichi non dà luogo, in ogni caso, a diritti in ordine all'accesso ai ruoli (art. 10, co. 2 del DPR 83/24).
6. Incarichi di "Visiting Professor":
 - a. le istituzioni possono conferire incarichi, anche retribuiti, di «Visiting Professor» ad artisti, studiosi o docenti operanti prevalentemente all'estero, previa selezione comparativa (art. 10, co. 4 del DPR 83/24) ad evidenza pubblica per le necessità di cui al co. 1 del presente articolo;
 - b. tali incarichi hanno durata massima annuale e sono rinnovabili per un periodo massimo di due anni (art. 10, co. 4 del DPR 83/24);
 - c. la commissione per la valutazione è individuata ai sensi del co. 4 del presente articolo.
7. Le procedure comparative finalizzate al conferimento di incarichi di insegnamento o di "Visiting Professor" non danno luogo alla formazione di una graduatoria. Gli esiti di tali procedure hanno esclusivamente valore interno all'Istituto, non sono cedibili né possono essere utilizzati o acquisiti da altre istituzioni.

TITOLO III - RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI

CAPO IV - Reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato

Art. 21 - *Indizione dei Bandi per il Reclutamento a Tempo Indeterminato*

1. **Emanazione e pubblicazione del bando:** Le procedure di selezione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato, distinte per settore artistico-disciplinare (con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze di ricerca programmate), sono bandite con decreto del Direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze. Il bando specifica la natura a tempo pieno o a tempo definito della posizione (art. 6, co. 1, lett. b, del DPR 83/24). Si rinvia a successiva definizione regolamentare la possibilità di destinare specifiche procedure di selezione riservate a ricercatori madrelingua tedeschi sulla base dei principi generali presenti nei DLgs 245/2006 e DLgs 265/1992 e nello Statuto di autonomia del Conservatorio di Bolzano, approvato con deliberazione della Giunta provinciale e pubblicato sul B.U.R della Regione Trentino-Alto Adige n.309 del 27 settembre 2011, che sanciscono e regolano l'autonomia amministrativa e linguistica del Conservatorio di Bolzano

2. **Modalità e tempistiche di pubblicazione:** Il bando è pubblicato sul Portale unico del reclutamento (InPA), sul sito dell'Istituzione nella sezione di Amministrazione Trasparente dedicata ai Bandi di Concorso e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'art. 15 del DPR 83/24. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso su InPA (art. 6, co. 1, lett. c, del DPR 83/24).
3. **Possibilità di prevedere più posti:** Nell'ambito della medesima procedura, è possibile prevedere la copertura di più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare (art. 6, co. 1, lett. d, del DPR 83/24) anche in relazione a profili diversi.
4. **Convenzioni fra Istituzioni:** Il bando indica esplicitamente quando una procedura concorsuale è avviata in convenzione con altre Istituzioni, specificando chiaramente il numero dei posti disponibili e le relative sedi in cui questi sono disponibili.

Art. 22 - *Requisiti di Ammissione dei Candidati*

1. **Requisiti generali:** I candidati devono possedere i requisiti generali previsti dalla legge per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. **Requisiti specifici:** La partecipazione alle procedure è riservata a coloro che sono in possesso di un dottorato di ricerca, nonché a ricercatori a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura (art. 6, co. 1, lett. e, del DPR 83/24) fatto salvo quanto previsto in via transitoria nel successivo art. 31. Per il requisito del bilinguismo o per eventuali posti di ricercatore in sola lingua tedesca si rinvia ad una futura regolamentazione., in mancanza di tale previsione specifica nello Statuto del Conservatorio di Bolzano.
3. **Esclusioni per parentela:** Alle procedure concorsuali e comparative di cui al presente regolamento non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico (art. 17, co. 23, del DPR 83/24) dell'Istituzione che ha bandito il concorso e delle eventuali Istituzioni associate nella medesima procedura di reclutamento.

Art. 23 - *Domande di Partecipazione*

1. **Modalità di presentazione:** Il bando definisce le modalità, anche telematiche, per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati (art. 6, co. 1, lett. c, del DPR 83/24).
2. **Termini di scadenza:** I termini di scadenza per la presentazione delle domande a procedure di reclutamento a tempo indeterminato non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Portale unico del reclutamento (InPA).

Art. 24 - *Commissioni Giudicatrici*

1. **Composizione e nomina:** Le commissioni giudicatrici sono composte dal Direttore dell'Istituzione che ha bandito la procedura, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare o a un settore affine. I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi (di cui almeno due appartenenti allo stesso genere) proposta dal Consiglio accademico. Le commissioni sono nominate con decreto del

Direttore (art. 6, co. 1, lett. f, del DPR 83/24). Per la valutazione delle competenze linguistiche e informatiche, la commissione può essere integrata da esperti interni o esterni all'Istituzione. Nel rispetto del principio di pari opportunità, è richiesta la presenza in commissione di almeno un componente di genere maschile e di almeno uno di genere femminile fatta salva l'oggettiva impossibilità di reperimento di commissari di entrambi i sessi appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare o a un settore affine.

- 2. Incompatibilità e dimissioni:** Ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del DPR 9 487/94 (art. 6, co. 1, lett. h, del DPR 83/24). Le dimissioni di un componente per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore (art. 6, co. 1, lett. g, del DPR 83/24). La commissione dovrà essere reintegrata con procedure disciplinate dal bando di reclutamento nel rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Le fasi valutative già concluse e verbalizzate prima delle dimissioni mantengono la loro validità. Sono da considerare incompatibili con il ruolo di commissari, secondo il DPR 83/2024 anche i componenti RSU, i componenti CNAM, i rappresentanti sindacali territoriali e nazionali
- 3. Limiti alla partecipazione:** I componenti della commissione non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali, di cui al presente articolo, indette da istituzioni nel medesimo anno accademico (art. 6, co. 1, lett. f, del DPR 83/24).
- 4. Strumenti telematici:** Le commissioni, per la valutazione dei titoli e per le attività diverse dalle prove pratiche, possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale (art. 6, co. 1, lett. q, del DPR 83/24).
- 5. Criteri specifici di valutazione:** Le commissioni giudicatrici determinano i criteri specifici di valutazione delle prove in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori (art. 6, co. 1, lett. p, del DPR 83/24).

Art. 25 - *Svolgimento delle Prove d'Esame*

Tipologie delle prove: Le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato prevedono lo svolgimento di:

- a. Una prova a carattere teorico o pratico in relazione al settore artistico disciplinare, che attesti l'attitudine alla ricerca dei candidati (art. 6, co. 1, lett. i, del DPR 83/24). Alla prova è attribuito un punteggio compreso tra 45 e 60 punti.
- b. Una prova pratica o altra prova, scritta o orale, in relazione al settore artistico-disciplinare con facoltà di subordinare l'accesso a tale prova al superamento della prova di cui al punto a) (art. 6, co. 1, lett. l, del DPR 83/24). Alla prova è attribuito il punteggio residuo per raggiungere il totale di punti nelle due prove compreso tra 80 e 90, come indicato al successivo comma 2.

La prova prevede anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere. L'accertamento delle predette conoscenze avviene con il conseguimento di un giudizio di idoneità.

Punteggi e soglie di idoneità: Alle prove di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono attribuiti da un minimo di 80 sino a un massimo di 90 punti (art. 6, co. 1, lett. m, del DPR 83/24). L'idoneità è attribuita ai candidati che ottengono un punteggio totale non inferiore a 60 punti su 100, di cui almeno 60 sui 90 totali previsti nelle prove. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo (art. 6, co. 1, lett. o, del DPR 83/24).

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti. Tale elenco è affisso all'albo ufficiale dell'Istituto, che costituisce a tutti gli effetti luogo di pubblicazione e notifica ai sensi della normativa vigente. La pubblicazione sul sito istituzionale e sui portali nei quali è stato pubblicato il bando avviene entro il giorno lavorativo successivo allo svolgimento della prova. Eventuali ritardi tecnici nella pubblicazione online non incidono sulla validità della pubblicazione.

Art. 26 - *Valutazione dei Titoli*

Punteggio massimo: La valutazione dei titoli artistici e di ricerca, culturali, professionali e di servizio è attribuita da un minimo di 10 a un massimo di 20 punti, con riferimento ai profili disciplinari specificati nel bando ulteriori rispetto al richiamo al settore artistico disciplinare (art. 6, co. 1, lett. n, del DPR 83/24). Il punteggio risulta essere il complementare a 100 del punteggio stabilito nel comma 2 del precedente articolo.

Criteri di valutazione: I criteri generali per la valutazione dei titoli sono definiti nel bando. Ulteriori criteri specifici stabiliti dalla commissione, nel rispetto di quelli indicati nel Bando, devono essere definiti nella seduta di insediamento, devono essere pubblicati almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, e possono prevedere una valutazione sintetica con un punteggio unico per tutti i titoli artistici e di ricerca presentati.

Art. 27 - *Formazione e Approvazione delle Graduatorie*

Graduatoria e elenco degli idonei: Al termine delle procedure di reclutamento, è approvata una graduatoria composta da un numero di soggetti vincitori pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100. È altresì approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali, che abbiano conseguito un punteggio complessivo di almeno 60 su 100, cumulato nel rispetto delle prove di cui all'art. 25 del presente Regolamento e del punteggio attribuito ai titoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto, l'Istituzione può procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei. Tale elenco non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto il Bando (art. 6, co. 1, lett. a, del DPR 83/24).

La presente disposizione trova eccezione:

1. nel caso di procedure svolte congiuntamente fra Istituzioni, a condizione che tale modalità sia stata espressamente indicata nel Bando di concorso;
2. nei casi di utilizzo da parte di Istituti non originariamente convenzionati, previsti dalla Legge 3/2003 art. 9 co. 1, e dalla Legge 350/2003, art. 3, co. 61.

CAPO V - *Reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e per Contratti di ricerca*

Art. 28 - *Reclutamento del Personale Ricercatore a Tempo Determinato*

Le procedure per il reclutamento del personale ricercatore a tempo determinato sono indette per esigenze temporanee o specifiche, in base alla programmazione dell'attività di ricerca e alle disponibilità finanziarie, in conformità a quanto previsto dall' art. 9, co. 2, del DPR 83/24. Si rinvia a successiva definizione regolamentare la possibilità di destinare specifiche procedure di selezione riservate a ricercatori madrelingua tedeschi sulla base dei principi generali presenti nei DLgs.

245/2006 e DLgs. 265/1992 e nello Statuto di autonomia del Conservatorio di Bolzano, approvato con deliberazione della Giunta provinciale e pubblicato sul B.U.R della Regione Trentino-Alto Adige n.309 del 27 settembre 2011, che sanciscono e regolano l'autonomia amministrativa e linguistica del Conservatorio di Bolzano.

L'Istituzione può procedere al reclutamento di personale ricercatore a tempo determinato esclusivamente per le finalità e nelle modalità previste dall'art. 9, co. 5, e seguenti del DPR 83/24 ovvero per sopperire temporaneamente a esigenze di ricerca che non possono essere soddisfatte con il personale a tempo indeterminato in servizio, nel rispetto dei limiti della dotazione organica.

Gli incarichi a tempo determinato hanno durata annuale e sono rinnovabili per non più di due anni accademici, siano essi riferiti a posizioni a tempo pieno o a tempo definito (DPR 83/24, art. 9, co. 2). La graduatoria per il reclutamento del personale a tempo determinato potrà essere utilizzata anche da Istituzioni diverse da quella che ha bandito la procedura solo previa sottoscrizione, evidenziata all'interno del Bando, di una specifica convenzione ovvero a seguito di stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 9, co. 1 della Legge 3/2003 e dalla Legge 350/2003, art. 3, co. 61.

Il reclutamento a tempo determinato è finalizzato a coprire:

1. incarichi vacanti in organico ovvero non ancora coperti da personale a tempo indeterminato e per i quali non è possibile utilizzare budget assunzionale;
2. posti di ricercatori resi vacanti a seguito di processi di mobilità del personale a tempo indeterminato;
3. sostituzioni di personale assente per periodi prolungati (es. maternità, aspettativa, malattia prolungata, etc.).

Le procedure di selezione per l'attribuzione degli incarichi di cui all'art. 9, co. 2 del DPR 83/24 sono disciplinate nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35, co. 3, lett. a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti, e 35-bis del D.lgs. 165/2001, nonché dei seguenti criteri e modalità:

- d. le procedure sono indette per settore artistico-disciplinare ed eventualmente riferite a un profilo disciplinare correlato alle esigenze di ricerca programmate dall'Istituzione. L'indizione avviene mediante bando emanato con decreto del Direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze;
- e. il bando stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'Istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'art. 15 del DPR 83/24 e nel portale del reclutamento InPA;
- f. le procedure di selezione avvengono tramite la valutazione dei titoli di ogni candidato ed eventuale prova pratica, scritta, oppure orale; nel caso in cui sia prevista la prova pratica, che ha carattere facoltativo per il candidato, la stessa è riservata a coloro che abbiano raggiunto un punteggio non inferiore a 80 su 100, non influenzando sulla idoneità già acquisita;
- g. possono partecipare alle procedure coloro che sono in possesso di un Dottorato di ricerca, salvo quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'art. 31 del presente regolamento. Nel periodo transitorio è richiesto il diploma accademico di secondo livello o laurea magistrale o titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché titoli equipollenti conseguiti all'estero per i quali sia stata acquisita l'equipollenza entro la presentazione della domanda, specifici per la disciplina inserita nel bando come deliberati dal Consiglio accademico.

Il bando individua con precisione i titoli di studio specifici e/o affini ritenuti validi per l'accesso alla procedura.

Nell'ambito della valutazione dei titoli di cui alla lettera c) sono valutabili i seguenti titoli:

- titoli di studio e culturali di alta qualificazione;
- attività di ricerca svolta nei precedenti 10 anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso;
- qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di ricerca artistica, scientifica o professionale;
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca artistica, scientifica o professionale.

Le commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui almeno uno esterno all'Istituzione che indice la procedura. I membri sono individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi (di cui almeno due appartenenti allo stesso genere), proposta dal Dipartimento di afferenza ove esistente o, in mancanza, dal Direttore, di docenti o ricercatori a tempo indeterminato del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine, come deliberato dal Consiglio accademico. Il Consiglio accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti a tempo indeterminato o ricercatori disponibili. Sono incompatibili col ruolo di commissari secondo quanto stabilito al DPR 83/2024 richiamate nell'art. 12, co. 3 del presente regolamento, i componenti RSU, i componenti CNAM, i rappresentanti sindacali territoriali e nazionali

Per quanto non previsto, il presente articolo si adegua a quanto stabilito dall'art. 6 del DPR 83/24.

La graduatoria di merito ha validità per la durata massima stabilita dal bando e comunque non più di due anni dalla data di approvazione e pubblicazione, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 29 - *Contratti di ricerca*

1 L'Istituzione può stipulare contratti di ricerca per lo svolgimento di specifici progetti di ricerca finanziati interamente da soggetti esterni pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente. I costi della posizione, ivi compresi il trattamento economico, contributivo e previdenziale, sono integralmente coperti dal finanziamento esterno.

I contratti di ricerca sono conferiti mediante procedure dettagliate nei singoli bandi. Le procedure di selezione sono finalizzate alla valutazione:

- dell'aderenza del progetto di ricerca proposto agli obiettivi del bando;
- della coerenza e della qualificazione del curriculum scientifico e professionale dei candidati rispetto all'attività oggetto del contratto;
- delle modalità di svolgimento dell'attività di ricerca.
- I bandi di selezione sono pubblicati sul sito dell'Istituzione, sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'art. 15 del DPR 83/24 garantendo adeguata pubblicità e trasparenza. I bandi contengono informazioni dettagliate circa:
 1. la durata e le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca;
 2. i diritti e i doveri del titolare del contratto;
 3. il trattamento economico e previdenziale spettante;
 4. i requisiti richiesti ai candidati e le modalità di valutazione.

I titolari dei contratti di ricerca non possono svolgere attività di docenza o di supporto alla didattica, salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni normative specifiche.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - *Reclutamento del personale amministrativo e tecnico con incarico di lavoro autonomo*

1. In presenza di peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, non fronteggiabili con il personale di ruolo o con contratti a tempo determinato di nomina provinciale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione e nel rispetto delle disposizioni vigenti, l'Istituzione può conferire incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 del codice civile. Tali incarichi, senza vincolo di subordinazione, sono finanziati con risorse proprie dell'Istituto e attribuiti nel rispetto dell'art. 7, co. 5-bis, 6 e 6-bis del D.lgs. 165/2001.
2. La graduatoria di merito ha validità per la durata massima stabilita dal bando e comunque non più di due anni dalla data di approvazione e pubblicazione, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 31 - *Disposizioni transitorie in materia di reclutamento*

Fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui all'art. 2 del DPR 83/24 previo coordinamento con la Provincia Autonoma di Bolzano, le procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, di cui all'art. 11 del presente regolamento, sono aperte anche a coloro che:

- risultino inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali e negli Elenchi A e B relativi al processo di statizzazione;
- abbiano superato un concorso pubblico selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni AFAM nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, oppure presso Conservatori, Università o europee o estere, ovvero nei percorsi formativi di cui all' art. 3, co. 3 del Regolamento di cui al D. lgs. n. 249 del 10 settembre 2010 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Nell'ambito delle procedure di transizione di SAD e mobilità dei docenti, fino alla nomina delle commissioni di abilitazione di cui all'articolo 2 del DPR 83/24, il parere previsto di cui all'art 10 co. 3 del presente regolamento è reso dal CNAM (art. 17 co. 9 del DPR 83).

Per i primi dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPR 83/24, il reclutamento dei ricercatori prescinde dal possesso da parte dei candidati del dottorato di ricerca e prevede il possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base ai previgenti ordinamenti ad essi equiparati.

Art. 32 - *Titoli di preferenza nelle procedure selettive*

1. Nelle procedure concorsuali e selettive indette dall'Istituto per il reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, sono riconosciute riserve, titoli di preferenza e parità di genere in conformità alla normativa vigente, come previsto dall'art. 5 del DPR 487/94, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
2. I titoli di preferenza sono riconosciuti solo previa presentazione di idonea documentazione entro i termini stabiliti nel bando. Il mancato rispetto dei termini o l'insufficienza della documentazione comportano la decadenza dal diritto.

3. L'attribuzione delle preferenze è effettuata dalla Commissione di selezione soltanto dopo la valutazione delle prove e dei titoli, in conformità alla normativa vigente, e non può alterare l'ordine di graduatoria salvo nei casi espressamente previsti dalla norma.
4. Le preferenze non pregiudicano l'ordine di graduatoria determinato dal merito, salvo quanto espressamente previsto da disposizioni normative speciali o da provvedimenti ministeriali vigenti per il settore AFAM.

Art. 33 - *Riserve di posti previste dalla legge*

1. Nei concorsi pubblici banditi dall'Istituzione per il reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo sono previste riserve di posti in favore di determinate categorie di cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di pubblico impiego.
2. Le riserve si applicano nei limiti percentuali e con le modalità stabilite, in particolare, dalle seguenti disposizioni:
 1. Legge 12 marzo 1999, n. 68, per il collocamento mirato delle persone con disabilità e delle categorie protette;
 2. art. 1014 e art. 678 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per i volontari delle Forze Armate;
 3. art. 35, co. 5-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per altre riserve previste da normative speciali;
 4. art. 1, co. 9-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44 (convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74), per i volontari del servizio civile universale;
 5. normativa vigente in materia di pari opportunità e tutela della genitorialità, ove applicabile.
3. Le riserve sono attribuite solo se il candidato risulta idoneo all'esito della procedura e ha dichiarato espressamente nella domanda di partecipazione la propria appartenenza a una categoria avente diritto, allegando la documentazione richiesta entro i termini indicati dal bando.
4. I candidati che abbiano titolo sia alla riserva sia alla preferenza a parità di punteggio beneficiano in primo luogo della riserva. In caso di mancata copertura dei posti riservati per assenza o insufficienza di candidati idonei appartenenti alle categorie interessate, i posti residui sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria generale.

Art. 34 - *Trattamento dei Dati Personali*

- Il trattamento dei dati personali dei candidati e dei membri delle commissioni avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Art. 35 - *Rinvio normativo e entrata in vigore*

- Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del DPR 24 aprile 2024, n. 83, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e della normativa vigente in materia di reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento al personale delle Istituzioni AFAM.
- Il presente Regolamento entra in vigore con il decreto di adozione del Presidente o con altro termine nello stesso disposto, previa approvazione da parte degli organi competenti dell'Istituto.